

6.

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Cap. 1. Usi bancari

Art. 1 – Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (artt. 1845 e 1855 c.c.) concluse con un cliente non consumatore, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 2 – Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli istituti e aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 3 – Fondi (o somme) a disposizione

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli istituti o aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 4 – Accredito in conto "salvo buon fine" - Significato bancario

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia e altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'istituto o azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia facoltà dell'istituto o azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, l'istituto o azienda di credito spettano tutti i diritti e azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del c.c.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 5 – Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530, c.c.)

Gli istituti o aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 c.c., alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 6 – Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 c.c.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del c.c.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di istituto o azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'istituto o azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 7 – Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli istituti o aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 c.c.)

Quando il rifiuto da parte di un istituto o azienda di credito al pagamento del prezzo contro documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

La prova può altresì essere fornita tramite messaggio elettronico sulle reti interbancarie, documentato per iscritto o su altro supporto durevole.

Art. 8 – Diminuzione del valore dei beni dati in garanzia (art. 1850 c.c.)

Il termine richiamato dall'art. 1850 del c.c. per il rilascio da parte del debitore del supplemento di garanzia è di giorni 5.

Cap. 2. Usi delle assicurazioni

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 3. Usi delle borse valori

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.